

(N. 603)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1954

Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilì che per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avesse facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche sperimentali, necessari per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Gli studi, le ricerche ed i progetti in parola venivano considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formavano oggetto di separate concessioni. La spesa relativa veniva anticipata dallo Stato, il quale doveva rivalersi della quota a carico degli interessati quando provvedeva alla concessione dei lotti di lavori.

Con l'articolo 7 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, tali disposizioni vennero riprodotte ri-

pristinando la suddetta facoltà per altri cinque anni a partire dall'entrata in vigore della legge stessa.

La norma venne ancora prorogata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1482, per la durata di un altro quinquennio, limitandosi peraltro alla relativa autorizzazione di spesa alla misura dello 0,50 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario del quinquennio per l'esecuzione di opere di bonifica, fino ad un massimo di 40 milioni di lire.

Tale limitazione è stata poi attenuata con la legge del 25 maggio 1950, n. 373, eliminando il « massimo » dei 40 milioni per l'esercizio finanziario.

Questa successione di leggi e le proroghe susseguentisi dimostrano che la concessione di studi e ricerche è una necessità non separabile dalle esigenze della bonifica, perchè, fin

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quando dovranno compiersi opere straordinarie di rilevante importanza, occorrerà sempre apprestare adeguati mezzi per lo studio e la più idonea soluzione dei connessi problemi tecnici ed economici.

Inoltre, poichè l'attività di bonifica è ormai esclusivamente svolta dai Consorzi, che dopo il 1933 sono stati costituiti per le generalità dei comprensori, può considerarsi ormai superata la ragione in vista della quale l'articolo 108 del regio decreto n. 215 prevedeva anche la concessione a persone fisiche. È bene che gli studi siano compiuti da quegli organismi che devono realizzare le opere; e quindi, considerando la concessione di studi come una esigenza di carattere continuativo e non transi-

torio, si ritiene opportuno di limitarla a quegli enti che hanno funzioni continuative e non perseguono fini di lucro.

Essendo venuto a scadere il termine previsto dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1482, per l'esercizio della facoltà di che trattasi e, sussistendo la necessità che la norma abbia ancora vigore, si è predisposto l'unito disegno di legge, ove si prevede che la predetta facoltà di concessione di studi e ricerche possa esercitarsi per la durata di un quinquennio, stabilendo che la spesa relativa non possa superare la misura dello 0,40 per cento degli importi autorizzati, nell'anno, per l'esecuzione di opere di bonifica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di separata concessione.

La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,40 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la esecuzione di opere di bonifica.

La spesa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei restanti lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle opere eseguite in gestione statale.